

N. 2572/2004Reg. Dec.N. 8203 Reg. Ric.Anno 1994 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente D E C I S I O N E sul ricorso in appello N. 8203/94, proposto dal Ministero di grazia e giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro Mandelli Contegni Niccolò Aldo, n. c.; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia che ha accolto il ricorso proposto dall'appellato e conseguentemente annullato il provvedimento con il quale era stata respinta l'istanza diretta ad ottenere l'aggiunta del cognome materno Malerba; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 15 gennaio 2004 il Consigliere Anna Leoni; Nessuno è presente per le parti; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O 1. Con l'impugnata decisione il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha accolto il ricorso proposto dal sig. Mandelli Contegni Niccolò Aldo avverso il diniego di aggiunta, al proprio, del cognome della madre, Malerba. 2. In particolare, il T.A.R. ha ritenuto: - che non siano state espressamente indicate le ragioni che hanno determinato il dissenso dell'Amministrazione, a fronte del parere favorevole, espresso in sede istruttoria dal Procuratore generale, che, se pur non vincolante, avrebbe dovuto essere disatteso con apposita motivazione; - che non sia stata fornita congrua motivazione circa il rigetto dell'istanza fondata su ragioni morali ed affettive e su ragioni di ordine sociale, data la notorietà del nome da aggiungere; - che non sia corretto sostenere la possibilità di errore sul reale status del ricorrente, dal momento che si tratta solo di aggiunta del cognome materno a quello legittimo. 3. Questi i motivi di appello dedotti dal Ministero di grazia e giustizia: 3.1 Il parere del Procuratore generale è un atto interno e, nel caso de quo, era comunque sprovvisto di motivazione. 3.2 L'istanza del ricorrente faceva riferimento solo a motivi affettivi, mentre quelli di ordine sociale (notorietà del cognome della madre) sono stati apprezzati solo in sentenza. 3.3 Il diniego in questione sarebbe sindacabile solo sotto il profilo della manifesta irragionevolezza o del difetto di motivazione. 4. Il ricorso è stato inserito nel ruolo d'udienza del 15 gennaio 2004. D I R I T T O 1. L'appello è infondato. Il diniego ministeriale di dare corso all'istanza di aggiunta del cognome materno a quello paterno dell'originario ricorrente, reso nonostante il favorevole parere espresso dal Procuratore generale presso la Corte di appello, si fonda sulla prevalenza attribuita all'interesse pubblico all'immutabilità del nome rispetto alle ragioni di natura affettiva e sentimentale prospettate dal richiedente, nonché rispetto al desiderio di rendere più saldo il rapporto affettivo tra fratelli (il richiedente e la sorella, nata dalle seconde nozze della madre, che aveva presentato analoga istanza di aggiunta al proprio del cognome materno). Si sostiene, inoltre, nel provvedimento in questione che una modifica del cognome dei due fratelli potrebbe indurre in errore sul loro reale status. Il Tribunale amministrativo, nell'annullare il diniego, ha argomentato in ragione di una mancata indicazione sia delle ragioni di dissenso dell'Amministrazione, a fronte del parere positivo espresso dal Procuratore generale, sia delle ragioni di non considerazione delle giustificazioni di carattere morale ed affettivo, nonché di carattere sociale, offerte a sostegno dell'istanza, nonché in ragione della erroneità della tesi sostenuta nel provvedimento di diniego, secondo cui l'accoglimento dell'istanza avrebbe potuto ingenerare errori sul reale status della persona. 2. Le tesi del Tribunale amministrativo possono essere condivise. Il diniego ministeriale di autorizzazione al mutamento di nome, ai sensi degli artt. 153 e seguenti del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, costituisce, come costantemente affermato da questo Consiglio di Stato (cfr. IV Sez., n. 906/89; par. III, n. 26/86), provvedimento eminentemente discrezionale, in cui la salvaguardia dell'interesse pubblico alla tendenziale stabilità del nome, connesso ai profili

pubblicistici dello stesso come mezzo di identificazione dell'individuo nella comunità sociale, può venire temperata con gli interessi di coloro che quel nome intendano mutare o modificare nonché di coloro che a quel mutamento intendano opporsi. Dalla natura discrezionale dell'impugnato provvedimento di diniego discende – secondo i principi – che il sindacato giurisdizionale dello stesso può essere condotto, quanto al vizio intrinseco dello sviamento, sotto il limitato profilo della manifesta irragionevolezza delle argomentazioni amministrative o del difetto di motivazione. Nella fattispecie in esame, il diniego si fonda su una comparazione, da ritenere inadeguata, dell'interesse dell'istante Mandelli Contegni con l'interesse pubblico alla tendenziale stabilità del nome e si risolve nella attribuzione di una prevalenza all'interesse alla immutabilità del nome. Invero, è stata già affermata dalla Sezione (cfr. dec. n. 750/84 e 1220/73) l'illegittimità di un provvedimento che neghi al richiedente l'aggiunta di un cognome al proprio ove esso non risulti sufficientemente motivato in ordine al dissenso dagli atti istruttori, favorevoli alla richiesta dell'interessato. Nella fattispecie, il Ministero di grazia e giustizia non ha indicato le ragioni di opposizione rispetto al favorevole parere espresso dal Procuratore generale. Nel primo motivo di appello si sostiene che tale parere, avente natura di atto interno, era comunque immotivato e come tale non richiedeva una esplicita confutazione, ma tale argomentazione non può essere condivisa. Appare, invero, evidente che il parere favorevole del Procuratore generale sia stato espresso con riferimento alle ragioni esplicitate dal richiedente nella propria istanza, in condivisione delle stesse, sicchè, trattandosi di provvedimento discrezionale, l'Amministrazione aveva l'onere di rendere note le ragioni di esercizio del proprio potere in dissenso rispetto a detto parere. Né può condividersi quanto affermato nel secondo motivo di appello, circa la mancata indicazione delle ragioni di ordine sociale sottostanti la richiesta di modifica del cognome, che sarebbero state autonomamente apprezzate dal T.A.R. nella sentenza impugnata. Invero, premesso che l'art. 158 R.D.L. 9 luglio 1939 n. 1238 pone come unico divieto l'aggiunta al proprio cognome di un altro che abbia importanza storica o appartenga a famiglia illustre o nota con il quale il richiedente non abbia nessun rapporto; che, è stato affermato che, pertanto, non sussiste divieto nel caso in cui il richiedente chieda di aggiungere al proprio cognome quello della madre (Par. III, n. 1374/84); che il principio di tendenziale stabilità del cognome, presente nel nostro ordinamento, non implica l'assoluta assenza di deroghe alla regola della riconoscibilità dell'individuo attraverso il solo cognome paterno (regola, peraltro, costituente una mera scelta legislativa contingente e modificabile, come dimostrano le innumerevoli iniziative parlamentari presentate in tal senso, mutate da esperienze di paesi diversi, europei e non), la incontestata notorietà del cognome materno, Malerba, del richiedente, proprio in quanto tale, non poteva essere ignorata né dall'Amministrazione, in sede di espressione di diniego, né dal Tribunale amministrativo in sede di valutazione della completezza della motivazione del provvedimento. Sotto tale profilo, vanno quindi, rigettate le tesi dell'Amministrazione appellante. Non possono, altresì, essere condivise le argomentazioni che confutano la decisione impugnata relativamente al punto di motivazione del provvedimento concernente la possibilità che una modifica del cognome dei due fratelli potesse indurre ad un errore circa il loro reale status. Invero, va al riguardo ricordato che non è previsto dall'ordinamento e dalla normativa all'epoca applicabile un divieto esplicito all'aggiunta del cognome materno; va, altresì, rilevato che le ragioni di possibile confusione sul reale status delle persone indicate nel provvedimento non appaiono sorrette da logicità, atteso che la richiesta presentata era di aggiunta di altro cognome, quello materno, all'originario cognome paterno, e non di modifica dello stesso, sicchè, tutt'al più, l'effetto sarebbe stato quello di una più evidente esplicitazione della provenienza familiare dei richiedenti, nei limiti consentiti

dall'ordinamento.3. L'appello è, pertanto, infondato e va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Nulla è dovuto per le spese. P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione IV – definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in appello indicato in epigrafe, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2004 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori: Livia BARBERIO CORSETTI – Presidente Filippo PATRONI GRIFFI – Consigliere Dedi RULLI – Consigliere Vito POLI – Consigliere Anna LEONI – Consigliere, est. L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE Anna Leoni Livia Barberio Corsetti IL SEGRETARIO Maria Cecilia Vitella
DEPOSITATA IN SEGRETERIA 27 aprile 2004 (art. 55, L. 27.4.1982 n. 186) Il Dirigente
Antonio Serrao